II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2005

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique e della Bank of Greece

(2005/377/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

viste le raccomandazioni BCE/2005/7 e BCE/2005/8 della Banca centrale europea, del 7 aprile 2005, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Bank of Greece [1] e della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique [2],

considerando quanto segue:

(1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti, proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.

(2) Il mandato dell'attuale revisore esterno della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (di seguito «NBB/BNB») è scaduto e non sarà rinnovato. Risulta pertanto necessario nominare un revisore esterno a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

(3) La NBB/BNB ha selezionato Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises come proprio nuovo revisore esterno in conformità delle norme sugli appalti pubblici ad essa applicabili e la BCE ritiene che il revisore selezionato possegga i requisiti necessari per la nomina.

(4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il mandato di tale revisore esterno abbia una durata di tre anni, rinnovabile una volta.

(5) Ai sensi del diritto greco, non può essere nominato il medesimo revisore esterno per più di quattro esercizi finanziari. Di conseguenza, il mandato di Charalambos Stathakis, uno dei due attuali revisori esterni, non può essere rinnovato. La Bank of Greece, in base al diritto greco, può mantenere Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA come proprio revisore esterno, purché vi sia una rotazione del socio responsabile.

(6) La Bank of Greece ha deciso che Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA sia il suo unico revisore esterno per l'esercizio finanziario 2005 e la BCE ritiene che detta società possegga i requisiti necessari per la nomina.

[1] GU C 91 del 15.4.2005, pag. 4.
[2] GU C 91 del 15.4.2005, pag. 5.

(7) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il mandato di tale revisore esterno sia mantenuto per un periodo di un anno, rinnovabile.

(8) È opportuno seguire le raccomandazioni del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE ([1]),

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«1. La società Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises è accettata come revisore esterno della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta.»

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 12, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«12. La società che Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA è accettata come revisore esterno della Bank of Greece per l'esercizio finanziario 2005 per un periodo di un anno, rinnovabile.»

Articolo 3

La presente decisione è notificata alla BCE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KRECKÉ

([1]) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/266/CE (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 6).